



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone



"I NUOVI PROFILI
EVOLUTIVI DEL
RITO ABBREVIATO"

GUILTY OR NOT GUILTY

CATTIVA COPIA
DEL SISTEMA AMERICANO



CODICE DI PROCEDURA PENALE

☐ **UNA PRIMA REGOLAMENTAZIONE 1865**

☐ **NUOVA CODIFICAZIONE 1913 E POI NEL 1930**

☐ **riforma Vassalli → DPR 22 settembre 1988 n. 447**

Libro sesto	Procedimenti speciali
Titolo I	Giudizio abbreviato (Artt. 438-443)
Titolo II	Applicazione della pena su richiesta delle parti (Artt. 444-448)
Titolo III	Giudizio direttissimo (Artt. 449-452)
Titolo IV	Giudizio immediato (Artt. 453-458)
Titolo V	Procedimento per decreto (Artt. 459-464)
Titolo Vbis	Sospensione del procedimento con messa alla prova (Artt. 464bis-464novies)

La legge Carotti - Legge 16 dicembre 1999 n. 479

Legge Orlando - legge 23 giugno 2017 n. 103

Finalità "di decongestione del sistema giudiziario"

Legge del 12 aprile 2019 n. 33 riforma rito abbreviato



CATTIVA COPIA
DEL SISTEMA AMERICANO



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

nell'ottobre **1989** sembrava **evviva!**

- ✓ *finalmente avremo processi equilibrati, "all'americana", "alla Perry Mason", "cross examination" ...*
- ✓ *Potere indagini all'avvocato come il PM*
- ✓ *Parità pm-difesa*
- ✓ *Si inneggiava: i riti alternativi ridurranno il carico dei processi.*
- ✓ *Finisce l'inutile diarchia tra giudice istruttore e pubblico ministero,*
- ✓ *ora le indagini preliminari imporranno al pm di agire*
→ **entro regole severe e continui controlli del gip,**
- ✓ → *un tempo ragionevole per indagare; comunque dopo un massimo di due anni*
- ✓ → *tutto finirà sul tavolo di un giudice terzo, senza commistioni col PM, che eviterà abusi, eccessi, lungaggini.*
- ✓ → *effettiva parità delle armi difesa /accusa*



CATTIVA COPIA DEL SISTEMA AMERICANO

- **Ebbene a più di 30 anni di distanza :**
 - *Le indagini preliminari sono spesso una macchina priva di controllo*
 - *Gip firmano automaticamente e a raffica i prolungamenti delle indagini (si registra 65% prescrizioni in questa fase)*
 - *possono respingere un'archiviazione, l'imposizione coatta ma non impone al pm la chiusura di un'indagine inconsistente.*
 - **Si aggrava l'assenza di equilibrio tra accusa e difesa,** (solo sulla carta).
 - **Vi è la dilagante consapevolezza** tra pm (coscienza e volontà) di **inserire** e **utilizzare** prove illegittime nel processo –**tanto dopo vedremo col giudice** ... (intercettazioni illegittime, ricognizione di indagati unidirezionali in violazione dei rigidi e previsti canoni legislativi)
 - *Preclusione in concreto al difensore di svolgere indagini*
 - **Lungaggini processuali per carenza di istruttoria della Procura → Segue un utilizzo e abuso dell'art. 507 cpp per tali carenze (in specie 2000-2005)**
 - *Etc.*



La gi
Trasima

Il problema in Italia non è la lungaggine dei

processi civili o penale

È nella mala gestione delle funzioni della giustizia e l'abuso incontrollato dei poteri

- **Le lungaggini non sono dovute alla difesa ma alla procura che non opera le indagini**

- Si è passati ad un abuso dello strumento dell'art. 507 cpp alla sua quasi soppressione con l'orientamento del giudice da super partes ad accusatorio vecchio regime con le doppie storture dell'abbreviato da giudizio equidistante a giudizio di condanna

- **Ammissione al pss e negligenza degli uffici e dei presidenti del tribunale che negano un diritto costituzionale**

- **Dal 2019 → Inaccessibilità ai fascicoli** – riduzione orari di accesso di solo due ore al giorno al pubblico
- E cosa si fa per primo si va in un udienza o a visionare un fascicolo? e la burocrazia tra autorizzazione, copie, ritiro distanziato non prima di tre giorni x urgenti e triplo del pagamento dei diritti (e 5 giorni x ordinarie) altrimenti ci deve essere un'altra autorizzazione
- Etc.

Il problema in America

- **l'importanza del fattore tempo in capo al PM non allungabile**
- **non è possibile processare una persona che non sia presente in udienza, coerentemente con il principio del **contraddittorio reale** e **della formazione della prova** dinanzi all'imputato.**
- **E' quindi ignoto il processo in contumacia o nei confronti di imputato irreperibile.** –oggi si è abolita la contumacia ma le distorsioni continuano
- **la discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale negli USA non è indiscriminata è regolata da ben precisi principi e priorità predisposti dal Dipartimento di giustizia, **volti a temperare i rischi di arbitrio comunque presenti.** Si tratta quindi di un complesso di valutazioni di competenza dei procuratori basate sulla scelta da compiere in ragione della specifica convenienza per lo Stato**
- **Di regola negli USA le udienze si celebrano un giorno dopo l'altro, senza soluzione di continuità ed il giudice **non comincia un nuovo dibattimento se non ha concluso il processo precedente.****

Il fulcro della differenza non è solo la presenza della giuria o meno

Il sistema di *Common law* = regole e principi maturati su precedenti decisioni. I principi cardine sono: la ragionevolezza, che sta ad indicare un criterio di misura che deve condizionare la gran parte delle scelte. ***il rispetto delle regole non consente licenze, sciatte e malizie.*** (Stefano Erbani magistrato, Ufficio Studi del C.S.M)

*L'Italia non vuole un sistema giustiziale efficiente
E non c'è miglior sordo di chi non vuole sentire
Siete voi giovani chiamati
ad attivarvi per il rispetto delle garanzie costituzionali*



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Deviazioni

- Trasmissione di faldoni o notizie delle indagini alla stampa
- Pm e giudici che vanno in televisione
- Pm che divengono politici grazie allo strumento mediatico altrimenti sconosciuti funzionari
- Televisioni che si mettono a fare il processo parallelo mediatico orientando negativamente il convincimento dei giudici in un sistema che diversamente da quello americano non consente la riconsuata fiducia sociale mentre in america la giuria durante il processo è segregata e lontano da qualsiasi contaminazione o orientamento sociale
- si continuano a produrre falsate riforme, senza una bussola di *costituzionalità in concreto*

Carenza di corretta educazione del popolo
e prima ancora dei professionisti del mestiere: magistrati e avvocati

La strumentalizzazione del popolo fuori e dentro le aule giudiziarie

Assenza di fiducia nella giustizia italiana dentro e fuori il nostro paese

- ❑ **negli USA il sistema processuale è ispirato ad un modello pragmatico basato sulla riconsuata fiducia sociale nel sistema giudiziario, come espressione della più elevata rappresentazione del principio di responsabilità individuale.**

CATTIVA COPIA DEL SISTEMA AMERICANO





La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

438 cpp



444 cpp

finalità deflativa

alternativi al rito ordinario,

evitare la dilatazione dei tempi processuali
conseguente all'istruzione probatoria dibattimentale.



Le richieste in ordine ai riti speciali **devono essere formulate** prima

- della decisione del GUP - al pi ù tardi dopo la formulazione delle conclusioni del PM Cass. pen., SS.UU., sent. n. 20204/2014
- dell'apertura del dibattimento (per i delitti ex art. 550 cpp).
- Delle conclusioni di primo grado se....
- Delle conclusioni in appello se....
- giudizio immediato → entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.
- Giudizio direttissimo → subito dopo l'udienza di convalida o, se questa non si tiene, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.

438 cpp

Diritti potestativi

444 cpp

Con il giudizio abbreviato l'imputato chiede di essere giudicato "allo stato degli atti", ovvero sulla base degli atti acquisiti dal Pubblico Ministero in osservanza del diritto potestativo.

- La scelta di tale rito ex art. 438 e ss cpp comporta, in caso di condanna, la riduzione della pena *"della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto"*⁴.

Alla pena dell'ergastolo, inoltre, è sostituita quella della reclusione di anni trenta

1/2 contravvenzione

1/3 delitto

Il rito del patteggiamento (art. 444 c.p.p. rubricato *"applicazione della pena su richiesta"*) comporta la riduzione *"fino ad un terzo della pena"*.

E' *comunque* un giudizio allo "stato degli atti" ovvero sulla base degli atti acquisiti dal Pubblico Ministero in osservanza del diritto potestativo

ESCLUSIONI (art. 444 commi 1 bis e ter cpp)

1-bis. ...i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, co 3-bis e 3-quater, cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto co, 600 quater, secondo co, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati **delinquenti** abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato

Fino a **1/3** delitto




438 cpp



DEFLAZIONE

Dati finanziari



RISPARMIO
RISORSE DELLA
GIUSTIZIA

Costo

444 cpp



CERTEZZA
CONSEGUENZE

Fiducia

QUALE è ALLORA IL PROBLEMA?



438 cpp

Diritti potestativi

444 cpp

nel testo previgente alla riforma Orlando

In comune i riti?

- Rinuncia** alla prova (nuove)
- Rinuncia** al contraddittorio sulla formazione della prova acquisita nel fascicolo del PM
- CONSENSO ACQUISIZIONE FASCIOLO PM**

Possono eccepire

- far valere le eccezioni preliminari**
- Inutilizzabilità prova**
- Incompetenza territoriale**
- Vizi formazione Collegio/Monocratico etc.**

$\frac{1}{2}$ contravvenzione

$\frac{1}{3}$ delitto

Fino a $\frac{1}{3}$



438 cpp

Diritti potestativi

444 cpp

La differenza tra i riti?

si basa su un accordo tra
l'imputato e Giudice
Sugli elementi del convincimento

si basa su un accordo tra
l'imputato e il PM
in ordine alla pena



presunzione di innocente

GUILTY

NOT GUILTY



Ammissione responsabilità

GUILTY

punishment



438 cpp

Quale è allora
la differenza allora tra i riti?

444 cpp

Le differenze di struttura ed effetti dei due riti:

- il giudizio abbreviato si basa su una richiesta dell' imputato e può comportare sia un'assoluzione sia una condanna per l'imputato, nel quale ultimo caso si opera la diminuzione di pena della metà o di un terzo, a seconda che si tratti di una contravvenzione o di un delitto, al contrario,
- il patteggiamento, ha natura consensuale e si risolve in un'ammissione di responsabilità per l'imputato comportando l' applicazione della pena concordata con il Pubblico Ministero e diminuita per effetto della scelta del rito.

presunzione di innocente



Ammissione responsabilità

GUILTY

NOT GUILTY

punishment

GUILTY

438 cpp

SONO RITI DISTINTI

444 cpp

POSSONO ESSERCI INTERFERENZE ?

**E' POSSIBILE AVANZARE LA RICHIESTA DI UN RITO
E POI CAMBIARE IDEA?**

Presunzione di innocente



Ammissione di responsabilità



GUILTY

GUILTY

NOT GUILTY

punishment



438 cpp

SONO RITI DISTINTI

444 cpp

INTERFERENZE



**Occorre
Conoscere bene il “rito abbreviato”**

presunzione di innocente



Ammissione responsabilità



GUILTY

GUILTY

NOT GUILTY

punishment



438 cpp

Abbrev. condizionato

1

L' ART. 438 C.P.P., NEL TESTO PREVIGENTE ALLA RIFORMA ORLANDO, DISPONEVA

"1. L' imputato pu ò chiedere che il processo sia definito all' udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all' articolo 441 co 5.

*2. La richiesta pu ò essere **proposta, oralmente o per iscritto**, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.*

3. La volontà dell' imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall' art. 583 comma 5.

*L' imputato, **fermo restando la utilizzabilità** ai fini della prova degli atti indicati nell' articolo 442, comma 1 bis, **pu ò subordinare la richiesta ad integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.***

Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l' integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero pu ò chiedere l' ammissione della prova contraria. Resta salva l' applicabilità dell' art. 423".

**Sempre salvaguardata facoltà
l'eccezione preliminare sulle prove non utilizzabili,
Illegittimamente acquisite**



438 c.p.p.

L' art. 438 c.p.p.,
nel testo previgente alla riforma Orlando

1

ACCOGLIE.

ABBREVIATO CONDIZIONATO



RIGETTA

ABBREVIATO CONDIZIONATO

CRITERI

l' integrazione probatoria richiesta

- risulta necessaria ai fini della decisione*
- compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento*
- tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili.*

- In tal caso il pubblico ministero può chiedere l' ammissione della prova contraria. Resta salva l' applicabilità dell' art. 423".*

438 c.p.p.

Recupero del rito

2

nel testo previgente alla riforma Orlando

ACCOGLIE.

ABBREVIATO CONDIZIONATO

Corte cost., 23 maggio 2003 n.169

la **richiesta di abbreviato condizionato può essere riproposta** prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed il giudice può disporre procedersi in tali forme qualora **ritenga ingiustificato il precedente provvedimento negativo.**

Principio pacifico ribadito dalle sezioni semplici (v. [Cass. pen., Sez. II, 4 febbraio 2016, n. 8097](#); [Cass. pen., Sez. II, 15 gennaio 2013, n. 18745](#)), in casi in cui l'attività istruttoria espletata era coincisa con quella alla quale l'imputato aveva condizionato la sua richiesta di accedere al rito alternativo, avendo le parti prestato il consenso all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di tutti gli atti d'indagine contenuti nel fascicolo del P.M

RIGETTA

ABBREVIATO CONDIZIONATO

Le Sezioni Unite 27 ottobre 2004, n. 44711,

il Giudice, in caso di condanna, deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo della pena prevista dall'[art. 442, comma 2, c.p.p.](#), ove riconosca – alla luce dell'espletata istruttoria – l'erroneità del (proprio) provvedimento reiettivo.



438 cpp

Recupero del rito

2

nel testo previgente alla riforma Orlando

ACCOGLIE.

ABBREVIATO CONDIZIONATO



RIGETTA

ABBREVIATO CONDIZIONATO

La stessa istanza può essere ri- proposta (**onere della mancata riproposizione**)

....

Trattasi di onere giacchè l'eventuale omessa o tardiva riproposizione *in limine litis* della richiesta del rito condizionato, già respinta,

→ precluderà ogni ulteriore possibilità di invocare l'applicabilità del rito speciale o la riduzione della pena.

438 cpp

nel testo previgente alla riforma Orlando

ACCOGLIE.

ABBREVIATO CONDIZIONATO



RIGETTA

ABBREVIATO CONDIZIONATO

DIRITTO POTESTATIVO – DIRITTO RI-PROPOSIZIONE **UGUALE?**

SI

L'assenza di una disciplina positiva

Corte cost., 23 maggio 2003 n.169

Le Sezioni Unite 27 ottobre 2004, n. 44711

Cass. pen., Sez. II, 4 febbraio 2016, n.

8097; Cass. pen., Sez. II, 15 gennaio 2013, n. 18745

438 CP

Il legislatore nulla prevedeva in relazione al caso in cui l'imputato, vistosì rifiutare la richiesta di abbreviato condizionato dal giudice, formulasse in subordine la richiesta di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 c.p.p.

nel testo previgente alla riforma Orlando

ACCOGLIE.

ABBREVIATO CONDIZIONATO



RIGETTA

ABBREVIATO CONDIZIONATO

DIRITTO POTESTATIVO – DIRITTO RI-PROPOSIZIONE **DIVERSO?**

L'assenza di una disciplina positiva

il dilagare di casistiche in conflitto

LEGGE NULLA DICE – NULLA VIETA
ri-presentare istanza di **diverso contenuto**



E' possibile chiedere prima

ABBI

e poi

/PATTY

?

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**

438 cpp



444 cpp

ABBI

Presunzione di innocente

GUILTY

NOT GUILTY

/PATTY

Ammissione di responsabilità

GUILTY

punishment





La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

438 cpp

Orientamenti della giurisprudenza:

Prima della riforma Carotti (1999)

444 cpp

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**

si



no

C., Sez. III, 10.7.1992, Sordello, C., Sez. I, 23.11.1993, Capocchiano "In tema di riti alternativi, non vi è ostacolo a che, una volta instaurato il procedimento ex art. 438 cod.proc. pen - giudizio abbreviato - il processo possa poi definirsi con il patteggiamento. Ed invero l'art. 446/1 pone la dichiarazione di apertura del dibattimento quale termine ultimo di presentazione della richiesta di patteggiamento; introdotto il giudizio abbreviato, se il consenso al patteggiamento è prestato, il giudice può senz'altro provvedere, perché già dispone degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero. Poiché già non di conversione di procedimenti

Si veda Cass. Pen. S.U. n. 12752/1994 : "Vi è incompatibilità tra il giudizio abbreviato ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternativa, viceversa, è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono una esplicita opzione per l'uno o per l'altro".

~~ABBREVIAZIONE~~



438 cpp

Orientamenti della giurisprudenza:

Prima della riforma Carotti (1999)

444 cpp

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**



444 cpp

no

~~ABBREVIAZZIONE~~

S.U. della Corte di Cassazione n. 12752 del 1994,

risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla conversione dell'abbreviato in patteggiamento, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale contrario alla trasformazione del primo nel secondo rito

Si **nega** la facoltà per l'imputato di modificare la propria scelta in ordine al rito alternativo, (in particolare **da abbreviato condizionato in patteggiamento**), adducendo diversi argomenti a sostegno della propria tesi



Gli orientamenti della giurisprudenza

prima della riforma c.d. Orlando

438 cpp

444 cpp

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**



~~ABBREVIAZZIONE~~

no

Sent., Cass. Pen. n. 32234/2007

La richiesta di giudizio abbreviato, avanzata dall'imputato ed accolta dal giudice, **implica rinuncia al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, dovendo escludersi la convertibilità dell'uno nell'altro.** (In motivazione, la Corte ha precisato che nessuna disposizione disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività è evidenziata da quelle norme che, **regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta tra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento**)”.

Cassazione Penale, n. 1918/2010:

“La richiesta di giudizio abbreviato, avanzata dall'imputato ed accolta dal giudice, **implica la rinuncia al rito** dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, dovendo escludersi la convertibilità dell'uno nell'altro.”.

Sent., Cass. Pen. n. 1940/2010 :

“Il giudice, qualora all'esito del giudizio abbreviato ritenga ingiustificato il diniego del pubblico ministero alla originaria richiesta di patteggiamento, **non può pronunciare** sentenza di accoglimento di tale richiesta ai sensi dell'art. 448 cpp..”.

Gli orientamenti della giurisprudenza prima della riforma c.d. Orlando:

438 cpp

444 cpp

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**



La motivazione è di natura **formale**

~~ABBREVIAZZIONE~~

no

“nessuna disposizione disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività è evidenziata da quelle disposizioni che, regolando la **facoltà dell'imputato di operare una scelta** fra i possibili giudizi speciali, gli impongono una specifica opzione tra l'uno e l'altro procedimento”.

Il diritto alla “**riproposizione**” si verifica rispetto alla stessa domanda **avanzata giacché** il giudice del dibattimento o del gravame possa giudicare corretta la richiesta dell'imputato ed errata la decisione reiettiva da parte del giudice **cui la richiesta era stata formulata**”



Gli orientamenti della giurisprudenza prima della riforma c.d. Orlando

438 cpp

444 cpp

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**

La motivazione è di natura
sostanziale:
ratio



~~ABBINATTY~~

no

- ❑ Coll'art. 444 cpp entrambe le parti **rinunciano a contestare il capo di imputazione ponendo** l'attenzione solo sul quantum della pena da applicarsi. *Nel primo (patteggiamento), l'imputato rinuncia a contestare il fondamento della accusa attraverso l'opzione, appunto, del nolo contendere sul merito, accettando, anche, la perdita del grado dell'appello in ordine alla sentenza che applica la pena.*
- ❑ *Nel giudizio abbreviato, invece, l'imputato accetta soltanto di essere giudicato allo stato degli atti, rinunciando esclusivamente al dibattimento ed alla formazione della prova in quella sede, con circoscritti limiti quanto alla appellabilità della sentenza.*
- ❑ *Moduli processuali, dunque, e corrispondenti "benefici" tali da rendere i relativi giudizi (e le sanzioni ivi applicate) del **tutto incomparabili fra loro, con l'ovvia conseguenza di rendere palesemente inconsistente il richiamo all'art. 27 Cost., operato sul punto dal ricorrente**.*

Gli orientamenti della giurisprudenza prima della riforma c.d. Orlando:

438 cpp

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**



444 cpp

La motivazione è di natura **teleologica e procedimentale**

~~ABBINATTY~~

no

che diverge tra i riti premiali a cui si aggiungono la eterogeneità di struttura
L'art. 438 cpp ha un epilogo imprevedibile mentre l'altro – il patteggiamento -nasce da un accordo sulla sanzione da applicare, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione.

Diversità sistema di impugnazione

Diversità effetti delle sentenze

Gli orientamenti della giurisprudenza prima della riforma c.d. Orlando:

438 cpp

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**



444 cpp

La motivazione è di natura

**natura sostanziale
sanzionatoria**

~~ABBREVIAZZIONE~~

no

Differenza del regime sanzionatorio tra i due riti ove l'art.444 cpp comportava la riduzione di 1/3 SECCO e il rito ex art. 438 cpp la diminuzione **fino** ad 1/3.

"La diversità di pena è rappresentata proprio quale conseguenza del diverso meccanismo premiale che deriva dalle rinunce, ontologicamente diverse, che scaturiscono dal patteggiamento (non contestazione del capo di imputazione e accettazione della rinuncia all'appello)– da un lato – e dal giudizio abbreviato dall'altro, dall'altro (accettazione solo dello stato degli atti ovvero della istruttoria limitata)".

Gli orientamenti della giurisprudenza prima della riforma c.d. Orlando:

438 cpp

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**



La motivazione è di natura
natura FORMALE:
Assenza di divieto

ABBI/PATTY

Si

444 cpp

Al contempo si registrano pronunce in senso **permissivo** all'alternanza dei riti premiali ove si ammette la convertibilità dei due giudizi, **facendo leva sulla comune finalità deflativa** cui gli stessi sono ispirati e **sull'assenza di ostacoli normativi** e non tanto sulle differenze sussistenti tra gli stessi come l'orientamento tradizionale.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

E' possibile chiedere prima e poi ?

ABBI

/PATTY

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**

438 cpp



444 cpp

Presunzione di innocente

ABBI

GUILTY

NOT GUILTY

Ammissione di responsabilità

/PATTY

GUILTY

punishment



Si



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

E' possibile chiedere prima e poi ?

/PATTY

ABBI

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**

438 cpp



444 cpp

Ammissione di responsabilità

GUILTY

punishment



/PATTY

ABBI

Presunzione di innocente

GUILTY

NOT GUILTY

Gli orientamenti della giurisprudenza prima della riforma c.d. Orlando:

438 cpp

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**



444 cpp

~~PATTI/ABBY~~

no

Sent., Cass. Pen., 41120/2008 :

“In materia di giudizio abbreviato, sussiste **incompatibilità** fra tale rito e quello di applicazione della pena su richiesta delle parti **quando il pubblico ministero abbia prestato il suo consenso alla richiesta di patteggiamento** formulata dall'imputato ed il giudice l'abbia respinta ritenendo incongruo il trattamento sanzionatorio concordato dalle parti.

Cass. Pen. n. 1052/2009:

“In materia di giudizio abbreviato, sussiste **incompatibilità** fra tale rito e quello di applicazione della pena su richiesta delle parti quando il pubblico ministero abbia prestato il suo consenso alla richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato ed il giudice l'abbia respinta ritenendo incongruo il trattamento sanzionatorio concordato dalle parti.

Cass. Pen n. 1940/2010 :

“Il giudice, **qualora all'esito del giudizio abbreviato ritenga ingiustificato il diniego del pubblico ministero alla originaria richiesta di patteggiamento, non può pronunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen.**”

Gli orientamenti della giurisprudenza prima della riforma c.d. Orlando:

438 cpp

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**



444 cpp

PATTI/ABBY

Cass. Pen., n. 2100/2008 :

“In tema di giudizio immediato, **non sussiste alcuna preclusione** alla formulazione, da parte dell'imputato, qualora **sussistano i presupposti e le condizioni processuali** e non siano perenti i termini, di una richiesta in via subordinata di rito abbreviato, ove non sia accolta quella, avanzata in via principale, di applicazione della pena, non ostandovi il disposto dell'art. 456, comma secondo, cod. proc. pen., riferibile unicamente all'obbligo di opzione gravante sull'imputato, suscettibile di essere soddisfatto anche in presenza di un'istanza subordinata e trattandosi di modalità distinte di instaurazione del rito, scevre di indebite commistioni e inammissibili trasformazioni”.

Sentenza., Cass. Pen. n. 3443/2011 : “Il giudice, qualora all'esito del giudizio abbreviato ritenga ingiustificato il diniego del pubblico ministero alla originaria richiesta di patteggiamento, non può più pro-nunciare sentenza di accoglimento di tale richiesta ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., non potendo più definire il procedimento con una sentenza di patteggiamento, alla quale la richiesta di rito abbreviato implica un'espressa rinuncia, attesa la non convertibilità dell'un rito nell'altro”.

Cass. Pen. n. 10462/2016: “**Si può accedere al rito abbreviato anche dopo il rigetto della richiesta di patteggiamento**, purchè la domanda sia tempestiva. In favore di tale situazione depone anche il generalizzato favor per la definizione accelerata dei procedimenti penali, che, indubbiamente, ispira il vigente codice di rito, e che legittima l'ampliamento, per quanto possibile, delle possibilità di accesso a riti alternativi”;

Si

Gli orientamenti della giurisprudenza prima della riforma c.d. Orlando:

438 cpp

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**



444 cpp

PATTI/ABBY

Sent. Cass. Pen. n. 2765/2010:

“Qualora la richiesta di patteggiamento a seguito di giudizio immediato venga rigettata per incongruità della pena pattuita, resta preclusa all'imputato la possibilità che si proceda con giudizio abbreviato, **se la relativa istanza non sia stata formulata in via subordinata, unitamente a quella di patteggiamento, nei termini di legge.** (Nell'enunciare tale principio e sulla base di esso, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma primo, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentirebbe all'imputato che si sia visto rigettare la richiesta di patteggiamento, la possibilità di accedere al giudizio”;

**Ipotesi di domanda avanzata subito
condizionata**

si

Gli orientamenti della giurisprudenza prima della riforma c.d. Orlando:

438 c.p.p.

ASSENZA del divieto di ri-presentare istanza di **diverso contenuto**



444 c.p.p.

PATTI/ABBY

La Corte evidenzia che in tal caso trova applicazione la generale disposizione di cui all'art. 556 c.p.p. che, in virtù del richiamo operato all'art. 555 comma 2 c.p.p., **impone soltanto di formulare la richiesta di rito alternativo** prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

L'assenso alla conversione per "il generalizzato favor per la definizione accelerata dei procedimenti penali, che indubbiamente ispira il vigente codice di rito, e che legittima l'ampliamento, per quanto possibile, delle possibilità di accesso ai riti alternativi"

**Ipotesi di domanda avanzata subito
condizionata**

si



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

438 cpp

444 cpp



PATTI/ABBY



ABBI/PATTY

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017

438 cpp

444 cpp



no

~~PATTI/ABBY~~

si

ABBI/PATTY

Ipotesi di domanda avanzata subito
condizionata



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017

438 cpp

444 cpp



Presupposti del giudizio abbreviato

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.
- 1-bis Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta.



Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017



438 cpp

ABBI/PATTY

444 cpp

5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.

6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442, comma 2.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017

438 cpp

444 cpp



5. L'imputato ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma. 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423.

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017

438 cpp

444 cpp



si

no

~~PATTI/ABBY~~

ABBI/PATTY

nuovo comma 5 bis dell'art. 438 c.p.p. risponde solo unidirezionalmente ad esigenze deflative, consentendo all'imputato di preconstituersi una valida alternativa in caso di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato

Ipotesi di domanda avanzata subito
condizionata



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017

438 cpp

444 cpp



Si

ABBI/PATTY

L'abbreviato instaura un giudizio dall'esito imprevedibile, nel senso che acconsentendo l'imputato ad essere giudicato allo stato degli atti, esso può risolversi in un giudizio di assoluzione o di condanna.

Il patteggiamento, al contrario, è un accordo sulla pena tra imputato e pubblico ministero verificata dal giudice, e, quindi, un'ammissione di responsabilità di quest'ultimo.

E' dunque coerente con la struttura di tale tipo di giudizio che l'imputato effettui una scelta neutra in ordine alle conseguenze sanzionatorie cui va incontro scegliendo l'abbreviato, anche condizionato, e poi in esito al rigetto di tale richiesta, opti per il patteggiamento che invece comporta un esito vincolato.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017

438 cpp



no

444 cpp

~~PATTI/ABBY~~

La conversione del patteggiamento in abbreviato, invece, è illogica, proprio alla luce della struttura dei due giudizi.

Dalla formulazione della penale responsabilità non può sorgere in mancanza di una nuova imputazione o modifica della precedente in virtù della richiesta di patteggiamento, la presunzione di cui all'art. 27 Cost.

- ❑ **Del precedentemente contegno tenuto dall'imputato il giudice del dibattimento viene a conoscenza** necessariamente in sede di apertura del dibattimento, quando il primo rende edotto il secondo del fatto che ha formulato richiesta di patteggiamento, che è stata rigettata, e ha ora intenzione di procedere con l'abbreviato.
- ❑ **Di conseguenza il giudice non potrà che valutare il comportamento processuale dell'imputato** come un indizio grave in ordine alla responsabilità di quest'ultimo che condurrà ad una pronuncia di condanna, minando gravemente il possibile duplice esito, assolutorio o di condanna, del giudizio abbreviato.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017

438 cpp

444 cpp



- Rinuncia** alla prova (nuove)
- Rinuncia** al contraddittorio sulla formazione della prova acquisita nel fascicolo del PM

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

- far valere le eccezioni preliminari
- Inutilizzabilità prova
- Incompetenza territoriale
- Vizi formazione Collegio/Monocratico etc.

no



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017

438 cpp

6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevanza delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

444 cpp

-ACCETTAZIONE STATUS-UTILIZZABILITA' PROVE

La richiesta di giudizio **abbreviato** comporta la rinuncia per comportamento concludente, a far valere le eventuali **nullità verificatesi nella precedente fase del procedimento per mancata o insufficiente assistenza dell'interprete.**

Nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita dalla parte prima del compimento dell'atto ovvero, qualora ciò non sia possibile, immediatamente dopo e che, comunque, non può più essere rilevata né dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado o, se si sia verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. **sentenza 10444, sezione Sesta Penale del 02-03-2017**

L'imputato rinuncia altresì a far valere le inutilizzabilità cd. fisiologiche e cd. relative, rimanendo salva la deducibilità anche ex officio della inutilizzabilità cd. patologica (Cfr. Cass. SS. UU. del 21/06/2000, Rv. 216246). [\[Cass. Penale, Sez. Sesta, n. 19844 del 12/05/2016\].](#)

CASS Pen sentenza 17510, sezione Terza del 24-04-2019

Deve essere annullata la condanna per cessione di stupefacenti inflitta all'esito del rito **abbreviato** laddove agli atti **manca il referto delle analisi sulla sostanza sequestrata** in esigua quantità tanto che solo l'accertamento tecnico può stabilire la sussistenza di principio attivo sufficiente a integrare le alterazioni all'organismo che costituiscono l'offesa protetta dalla norma incriminatrice, a nulla rilevando che la comunicazione di reato della polizia giudiziaria affermi il riscontro positivo del narcotest.

Utilizzabili solo gli esiti delle indagini difensive depositate prima dell'ammissione al rito abbreviato.

In tema di giudizio abbreviato, i risultati delle investigazioni difensive sono utilizzabili ai fini della decisione **a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del pm prima dell'ammissione al rito speciale**: ne consegue che, nell'ipotesi di giudizio abbreviato a seguito di udienza preliminare, tali atti possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza preliminare e sino alla scadenza del termine per la richiesta del rito abbreviato, a norma dell'articolo 438 Cpp.

[\[Cass. Penale, Sez. Sesta, n. 1561 del 14/01/2019\].](#)



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017

438 cpp



6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.

La modifica dell'imputazione è possibile solo per i fatti emergenti dagli esiti istruttori e nei limiti dell'art. 423 c.p.p.

Il fatto che il legislatore abbia previsto che la base cognitiva del giudizio possa essere ampliata da una richiesta di integrazione probatoria necessaria non muta la natura del giudizio che rimane “allo stato degli atti”, laddove l'imputato, infatti, continua a rinunciare al contraddittorio sulla formulazione della prova. (**Cassazione penale, SS.UU., sentenza n. 5788/2020**)



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017

438 cpp



SUCCESSIONI DELLE LEGGI NEL TEMPO

Deve ritenersi che la norma ex dell'articolo 442, comma 2, così come modificata dalla legge 103/17 che prevede per il giudizio **abbreviato** una riduzione di pena pari alla metà per le contravvenzioni **si applichi anche alle fattispecie anteriori**, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, comma 4, Cp, in quanto, **pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali**, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, seppure collegato alla scelta del rito e alla rideterminazione può provvedere direttamente la Suprema corte di cassazione non essendo necessari accertamenti di fatto.

Cass Pen sentenza 30662, sezione Terza del 06-07-2018 - sentenza 832, sezione Quarta Penale del 11-01-2018

Il nuovo 603.3 *bis* cpp modif Le 103/2017 impone la **rinnovazione dell'istruzione nell'appello in pejus**. Obbligo anche d'ufficio, e anche se l'impugnazione concerne una sentenza emessa col rito abbreviato (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, cit., Rv. 267487), principio, quest'ultimo, ora positivizzato nell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis. **Cass Pen sentenza 7805, sezione Terza Penale del 19-02-2018, sentenza 5117, sezione Prima Penale del 02-02-2018**



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

438 cpp

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017



Valutazione ammissione abbreviato

Cass Pen sentenza 7937, sezione Terza del 20-02-2017

Ai fini dell'ammissione al giudizio **abbreviato** condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria **non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'articolo 190 Cpp**, ovvero **alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, né si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l' incompletezza di un' informazione probatoria in atti, e, dall' altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell' attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio.**

Ne consegue che il giudice dibattimentale il quale abbia respinto in limine litis la richiesta di accesso al rito **abbreviato** - "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'articolo 442 Cpp, se riconosca (pure alla luce dell'istruttoria espletata) che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare.



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone

Riforma c.d. Orlando

Legge n. 103 del 2017

438 cpp



Sollevata questione incostituzionalità art438co1 cpp inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo (legge n. 33/2019)

G.U.P. del Tribunale di La Spezia → **principi di uguaglianza e ragionevolezza, i più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**».

- ❑ «la **decisione politico-criminale di delimitare l'accesso al giudizio abbreviato in ragione della specie di pena comminata in astratto dal legislatore si mostra difficilmente compatibile con il principio di ragionevolezza e potenzialmente foriera di esiti applicativi discriminatori, sia in termini di trattamenti differenziati per situazioni omogenee, sia, ex adverso, in termini di ingiustificato parificazione di ipotesi obiettivamente differenti**».
- ❑ Il legislatore ha precluso il rito ad una serie di reati **profondamente eterogenei** e poste a presidio di beni giuridici di rango diverso

Art. 438 cpp



- ❑ 1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
- ❑ 6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei **commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2**



La giustizia è l'utile del più forte
Trasimaco ne La Repubblica di Platone



Grazie dell'attenzione

"I NUOVI PROFILI
EVOLUTIVI DEL
RITO ABBREVIATO"

GUILTY OR NOT GUILTY

